

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito**

*A. Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, 13 aprile 2000.

Egregio Signore,

desidero proporre, a nome della Comunità europea, il seguente impegno relativo all'estensione alla Svizzera <sup>(1)</sup> dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS).

- I. Le parti si conformeranno alle specifiche tecniche illustrate nei documenti elencati all'allegato della presente lettera, che sono stati trasmessi alla Svizzera, nonché ad ogni eventuale modifica che potrà essere introdotta in futuro nel quadro del progetto.
- II. La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: «Commissione») gestirà e svilupperà il sistema in conformità degli orientamenti elaborati nel comitato di politica doganale — gruppo di lavoro informatico — sottogruppo tecnico CCN/CSI (CPC-CWP — CCN/CSI) anche a nome dei paesi partner.
- III. La parti rispetteranno le norme relative alla sicurezza generale stabilite nel quadro del progetto.
- IV. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera pagherà i costi dell'installazione della CCN/CSI in base ai documenti giustificativi presentati dalla Commissione, conformemente alla convenzione da questa conclusa a tal fine con il subappaltatore.
- V. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera pagherà le spese di funzionamento della rete sostenute dalla Commissione dalla data d'installazione dell'hardware e del software fino al 31 dicembre 1999.
- VI. Il 15 maggio di ogni anno la Svizzera pagherà una somma forfettaria (90 000 EUR per il 2000) per le spese annuali di utilizzo della rete. La Commissione comunicherà ogni anno alla Svizzera entro il 31 luglio l'importo della somma forfettaria per l'anno seguente.
- VII. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese annuali di funzionamento in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Svizzera e presenterà a quest'ultima un estratto conto. La Commissione calolerà i costi effettivi in base alla sua relazione con il subappaltatore, il quale sarà scelto conformemente alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto. L'importo totale dovuto dalla Svizzera non eccederà di oltre il 20 % la somma forfettaria annua già pagata.
- VIII. Parimenti agli Stati membri dell'Unione europea, la Svizzera sarà informata delle previsioni relative a tali costi nonché dei principali sviluppi della CCN/CSI che possano avere un impatto su tali costi.
- IX. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera costituirà una riserva per imprevisti e sviluppi futuri pari a 40 000 EUR. La Commissione specificherà nell'estratto conto destinato alla Svizzera la quota dei costi da imputare alla riserva. Ogni anno entro il 15 maggio la Svizzera verserà nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri.
- X. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi a favore della Commissione e, salvo diversa indicazione, si baseranno sull'estratto conto della Commissione, che indicherà le varie forniture di servizi, hardware e software pagabili entro sessanta giorni.


<sup>(1)</sup> Le due parti convengono che l'estensione dell'utilizzo della CCN/CSI alla Svizzera comprende anche il Principato del Liechtenstein, fintantoché quest'ultimo resta vincolato alla Svizzera da un accordo di unione doganale.

- XI. Il presente accordo rimarrà in vigore finché le due parti sono parti contraenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Entrambe le parti si riservano tuttavia la possibilità di modificare l'accordo di comune intesa.
- XII. Qualora la Svizzera paghi gli importi previsti ai punti IV, V, VI, VII e IX in ritardo rispetto alle date indicate nei rispettivi punti, l'Unione europea potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà la Comunità.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Svizzera a quanto sopra esposto.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several vertical strokes on the right, positioned above a horizontal line.

## ALLEGATO ALLO SCAMBIO DI LETTERE

## DOCUMENTAZIONE ESTERNA CCN/CSI

## ASPETTI GENERALI

21info_en	CCN/CSI — L'integrazione telematica nel settore delle dogane e delle imposte indirette (in inglese)
21info_fr	CCN/CSI — L'integrazione telematica nel settore delle dogane e delle imposte indirette (in francese)
Arap_101	L'architettura delle applicazioni transeuropee
Bnf104de	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in tedesco)
Bnf104en	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in inglese)
Bnf104fr	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in francese)
Lr092v08	Descrizione dell'offerta CSI
Lr155v01	Descrizione del comportamento dinamico delle interazioni CCN/CSI
Lst-rol-XXI-00	Descrizione dei ruoli CCN/CSI
Mathaeus-Dublin	Architettura e metodologia dei sistemi intracomunitari
Pre-gen-XXI	CCN/CSI — Presentazione e guida alla lettura

## CCN/TC

Ccn_tc_sla_03	CCN/TC — Accordo sul livello dei servizi
Epm01	CCN/TC — Manuale procedurale esterno
Sqp_01	CCN/TC — Piano di qualità del servizio

## SVILUPPO

Acg_03	Guida alla configurazione dell'applicazione
Prg_c_05	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio C)
Prg_Cob_BS2000_03	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per BS2000)
Prg_Cob_CICS_01	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per IBM)
Prg_Cob_GCOS7_03	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per GCOS7)
Prg_Cob_GCOS8_01	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per GCOS8)
Ref_cd09	Manuale di riferimento delle definizioni comuni (linguaggio C)
Ref_Cob_cd01	Manuale di riferimento delle definizioni comuni (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_cs01	Manuale di riferimento CSI (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_gs01	Manuale di riferimento GSS (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_hl01	Manuale di riferimento HL (linguaggio Cobol)

Ref_Cob_os01	Manuale di riferimento OS (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_pr01	Manuale di riferimento della presentazione (linguaggio Cobol)
Ref_cs09	Manuale di riferimento CSI (linguaggio C)
Ref_er05	Manuale di riferimento dei codici di errore
Ref_gs03	Manuale di riferimento GSS (linguaggio C)
Ref_hl07	Manuale di riferimento HL (linguaggio C)
Ref_os01	Manuale di riferimento OS (linguaggio C)
Ref_pr07	Manuale di riferimento della presentazione (linguaggio C)

## SICUREZZA

Pol-sec-XXI-01	Politica generale di sicurezza CCN/CSI
----------------	--

## SPECIFICHE

Ad_07	Progettazione dell'architettura
Frs_03	Specifiche dei requisiti
Fss_05	Specifiche funzionali di sistema
Ovw_07	Quadro generale del sistema

## FORMAZIONE

Tra-csi(mod1)-05.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI
Tra-csi(mod2)-05.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio C)
Tra-csi(mod3)-03.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio C)
Tra-csi_cob(mod2)-01.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio Cobol)
Tra-csi_cob(mod3)-01.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio Cobol)

## B. Lettera della Svizzera

Berna, 14 aprile 2000.

Egregio Signore,

mi prego di notificarLe il ricevimento della lettera relativa all'estensione alla Svizzera dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il transito, che recita come segue:

«desidero proporre, a nome della Comunità europea, il seguente impegno relativo all'estensione alla Svizzera <sup>(1)</sup> dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS).

- I. Le parti si conformeranno alle specifiche tecniche illustrate nei documenti elencati all'allegato della presente lettera, che sono stati trasmessi alla Svizzera, nonché ad ogni eventuale modifica che potrà essere introdotta in futuro nel quadro del progetto.
- II. La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: "Commissione") gestirà e svilupperà il sistema in conformità degli orientamenti elaborati nel comitato di politica doganale — gruppo di lavoro informatico — sottogruppo tecnico CCN/CSI (CPC-CWP — CCN/CSI) anche a nome dei paesi partner.
- III. Le parti rispetteranno le norme relative alla sicurezza generale stabilite nel quadro del progetto.
- IV. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera pagherà i costi dell'installazione della CCN/CSI in base ai documenti giustificativi presentati dalla Commissione, conformemente alla convenzione da questa conclusa a tal fine con il subappaltatore.
- V. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera pagherà le spese di funzionamento della rete sostenute dalla Commissione dalla data d'installazione dell'hardware e del software fino al 31 dicembre 1999.
- VI. Il 15 maggio di ogni anno la Svizzera pagherà una somma forfettaria (90 000 EUR per il 2000) per le spese annuali di utilizzo della rete. La Commissione comunicherà ogni anno alla Svizzera entro il 31 luglio l'importo della somma forfettaria per l'anno seguente.
- VII. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese annuali di funzionamento in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Svizzera e presenterà a quest'ultima un estratto conto. La Commissione calolerà i costi effettivi in base alla sua relazione con il subappaltatore, il quale sarà scelto conformemente alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto. L'importo totale dovuto dalla Svizzera non eccederà comunque di oltre il 20 % la somma forfettaria annua già pagata.
- VIII. Parimenti agli Stati membri dell'Unione europea, la Svizzera sarà informata delle previsioni relative a tali costi nonché dei principali sviluppi della CCN/CSI che possano avere un impatto su tali costi.
- IX. Entro il 15 maggio 2000 la Svizzera costituirà una riserva per imprevisti e sviluppi futuri pari a 40 000 EUR. La Commissione specificherà nell'estratto conto destinato alla Svizzera la quota dei costi da imputare alla riserva. Ogni anno entro il 15 maggio la Svizzera verserà nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri.
- X. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi a favore della Commissione e, salvo diversa indicazione, si baseranno sull'estratto conto della Commissione, che indicherà le varie forniture di servizi, hardware e software pagabili entro sessanta giorni.

<sup>(1)</sup> Le due parti convengono che l'estensione dell'utilizzo della CCN/CSI alla Svizzera comprende anche il Principato del Liechtenstein, fintantoché quest'ultimo resta vincolato alla Svizzera da un accordo di unione doganale.

- XI. Il presente accordo rimarrà in vigore finché le due parti sono parti contraenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Entrambe le parti si riservano tuttavia la possibilità di modificare l'accordo di comune intesa.
- XII. Qualora la Svizzera paghi gli importi previsti ai punti IV, V, VI, VII e IX in ritardo rispetto alle date indicate nei rispettivi punti, l'Unione europea potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà la Comunità.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Svizzera a quanto sopra esposto.»

Mi pregio di confermare l'accordo della Svizzera sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Svizzera*



R. Dürsch

---